

	Vargiu Scuola Srl Via dei Tulipani 7/9 09032 – Assemini (CA) Sito: vargiuscuola.it commerciale@vargiuscuola.it tel: 070271526, 070271560 partita iva: 03679880926	 
---	--	--

*Alle scuole della lista di distribuzione
gratuita VargiuScuola Silver*

VS_SVR 57/2023

Assemini, 11/8/2023

Pubblicazione di foto e filmati sul sito web d'istituto

Uno degli aspetti più dibattuti in merito alla privacy è quello relativo alla pubblicazione sul sito web d'istituto di foto e filmati che ritraggono delle persone ed in particolare dei minori. In particolare ci giungono frequenti dalle scuole domande del tipo: “quando è possibile pubblicare nel sito di istituto foto e filmati ritraenti gli alunni?”, “è necessario richiedere il consenso?”. La pubblicazione di foto nei siti web istituzionali delle scuole è una questione delicata che riguarda il **diritto all'immagine e la protezione dei dati personali**. In generale per la diffusione delle foto in un sito è necessario il consenso degli interessati ma, come vedremo, le scuole possono procedere, a certe condizioni, anche senza di esso. La questione è in realtà complessa ed il Garante privacy purtroppo si è espresso solo con delle indicazioni generiche senza fornire disposizioni chiare e specifiche alle scuole che devono quindi operare da sole il bilanciamento degli interessi contrapposti e valutare se, come e quando è il caso di pubblicare le foto dei propri alunni.

1. Il diritto all'immagine

Il diritto all'immagine è tutelato **dall'art. 10 del Codice Civile** che disciplina la violazione dell'immagine altrui, imponendo il risarcimento dei danni e la cessazione dell'abuso da parte di colui che espone o pubblica l'immagine, fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei congiunti.

Il diritto all'immagine è anche tutelato dagli **articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore** che stabiliscono rispettivamente:

- **Art. 96:** il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi previsti dall'art. 97
- **Art. 97:** non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata:
 - dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
 - da necessità di giustizia o di polizia,
 - da scopi scientifici, didattici o culturali,
 - quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

2. La tutela dei minori

In presenza di minori la tutela dell'immagine deve essere garantita con maggiore rigore e la scuola deve operare le decisioni di sua competenza nell'interesse superiore del fanciullo (**art. 3 della [Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia](#)**).

Nella stessa convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia all'**art. 16** viene poi sancito che

Comma 1: *Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.*

Comma 2: *Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti*

La scuola deve quindi valutare sempre molto attentamente le proprie scelte in relazione alla pubblicazione di immagini di minori considerando qualunque potenziale impatto sulla vita dei medesimi. La scuola deve anche tenere in considerazione la pervasività del web e che una qualunque foto pubblicata è potenzialmente messa a disposizione di tutti indistintamente. Inoltre, **tutto ciò che viene pubblicato rimane in rete** e molto spesso sfugge al controllo di chi lo ha caricato. Il materiale pubblicato può anche essere scaricato e rielaborato per finalità differenti da quelle della pubblicazione fra cui anche possibili atti di bullismo. La scuola deve anche tenere presente che stiamo parlando di una fascia d'età delicata in cui il minore può avere dei problemi sulla considerazione di sé e della propria immagine e che può trovare disagio nella sua esposizione nel sito della scuola ed essere particolarmente sensibile alle reazioni dei propri compagni.

Non si può poi ignorare che la rapida evoluzione tecnologica rende possibili delle attività un tempo impensabili ed oggi sono a disposizione di una vasta platea strumenti, anche gratuiti, che permettono la creazione di video falsi non riconoscibili come tali ad occhio umano (deep fake). Enormi progressi stanno facendo anche i software di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale e non possiamo sapere se, nel giro di pochi anni, non sarà possibile avere software di uso comune che permettano ricerche di una persona nei siti web a partire da una foto (strumenti analoghi sono comunque già in uso con gradi di accuratezza ancora migliorabili). Cosa può succedere se qualcuno alla ricerca di un bambino a partire da una foto arriva ad individuarlo grazie ad un software che ha rintracciato una foto pubblicata dalla scuola in cui il bambino frequenta? La scuola non sarà chiamata a rispondere della diffusione operata?

La scuola deve sempre essere attenta e prudente, e raggiungere i propri obiettivi con mezzi e modalità meno invasive possibili, nel pieno rispetto del principio di necessità e minimizzazione.

Le raccomandazioni generiche che possiamo fare sono quindi le seguenti:

- **limitare la pubblicazione delle immagini alle finalità di documentazione dell'attività didattica o complementare, in ossequio al principio di proporzionalità**
- **valutare se in applicazione del principio di minimizzazione non sia il caso di rendere non identificabili i soggetti ritratti**
- **non pubblicare mai primi piani dei minori**
- **gli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi**

3. La normativa privacy

Foto e filmati ritraenti gli alunni sono anche dati personali per cui viene in rilievo il **Regolamento UE 679/2016** che all'**art. 6, comma 1** individua i casi nei quali è lecito il trattamento dei dati personali che può avvenire solo nel caso in cui ricorra, fra altre possibili, una delle seguenti condizioni:

- a) **l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;**
- e) **il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;**

Per le pubbliche amministrazioni **la base legale legittimante il trattamento di dati personali è di norma l'esecuzione dell'interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri (art. 6, comma 1, lett. a) e non il consenso (art. 6, comma 1, lett. a).** Questo perché, secondo il **considerando 43 del Regolamento Europeo 2016 /679**, è improbabile che le autorità pubbliche possano basarsi sul

consenso per effettuare il trattamento, poiché quando il titolare è un'autorità pubblica sussiste spesso un evidente squilibrio di potere nella relazione tra di esso e l'interessato. Secondo tale impostazione la pubblicazione di foto e filmati nel sito web della scuola può avvenire per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali senza consenso degli interessati (o dei loro genitori).

E' tuttavia di gran lunga più diffuso l'approccio che individua la base legale del trattamento nel consenso degli interessati perché questo sembra fornire al dirigente scolastico maggiori tutele nei confronti di possibili denunce dei genitori. Secondo questa impostazione il consenso alla pubblicazione espresso dagli interessati o dai loro genitori può considerarsi libero e la sua negazione non comporta la privazione dell'istruzione o di altri servizi né alcuna forma di pregiudizio o discriminazione nei confronti dell'alunno. Vogliamo osservare che il consenso può dare una ingannevole sensazione di sicurezza e che le liberatorie così raccolte non tutelano completamente il dirigente scolastico che deve sempre accertarsi, al di là del consenso acquisito, che la pubblicazione nel sito avvenga nel rispetto della normativa vigente.

4. Individuazione dei fini istituzionali

La scuola, a prescindere dalla richiesta del consenso, deve accertarsi prima di tutto che la pubblicazione sul sito web sia effettivamente finalizzata al conseguimento di un fine istituzionale in mancanza del quale non può operare la pubblicazione.

Ma quando sussistono le finalità istituzionali che autorizzano la scuola alla pubblicazione di foto e filmati? Questo è l'aspetto più delicato perché affidato a delle valutazioni che vanno fatte caso per caso dal titolare del trattamento e che possono poi essere oggetto di contestazione.

La prima raccomandazione che ci sentiamo di dare è quella di valutare la necessità della pubblicazione della foto o del filmato per il perseguimento del fine istituzionale e non limitarsi a valutare l'istituzionalità dell'attività in occasione della quale la foto o il filmato sono stati ripresi.

Secondo noi, quindi, possono essere pubblicati sul sito web dati personali, foto e filmati compresi, la cui diffusione è necessaria per il compimento di un processo educativo e formativo.

A nostro parere, ad esempio, il fine istituzionale nella pubblicazione del materiale può essere facilmente dimostrato nei seguenti casi:

- **Debate game:** metodologia didattica basata sul confronto di due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) che sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento dato dall'insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell'altro (contro). Tali confronti per loro natura assumono valenza educativa quando svolte in pubblico e diffuse anche in streaming.
- **Esibizioni teatrali o musicali:** anche in questo caso esiste senz'altro il fine istituzionale dell'attività che per sua natura deve essere svolta in pubblico e la cui pubblicazione sul sito ha a sua volta una valenza educativa.

Vogliamo qui evidenziare che nella valutazione del **fine istituzionale della pubblicazione di foto ed immagini** deve essere sempre tenuto in buon conto il principio di "non eccedenza" ed il buon senso e non farsi ingannare dal **fine istituzionale dell'attività svolta** per dichiarare automaticamente (ed erroneamente) il fine istituzionale anche della pubblicazione.

Ad esempio, un viaggio di istruzione ha sicuramente una valenza formativa e didattica ma può essere arduo dimostrare che la pubblicazione sul sito web dell'istituto di foto e filmati riproducenti docenti ed alunni facilmente identificabili sia necessario al conseguimento di tale fine. Ancor più difficile, a nostro parere, giustificare la pubblicazione di foto e filmati ripresi durante una festa di carnevale o di fine anno. In entrambi i casi riteniamo non sia opportuno procedere alla pubblicazione di foto e filmati essendo decisamente dubbia la finalità istituzionale.

Altro caso su cui vi invitiamo a riflettere è la documentazione di una attività svolta in laboratorio, come, ad esempio la realizzazione di un manufatto di creta. Anche in questo caso l'attività è sicuramente istituzionale e tale è anche la pubblicazione delle foto delle fasi con cui si passa dalla materia grezza al manufatto finito ma qualcuno potrebbe contestare la necessità, per il conseguimento di tale fine, di riprodurre le immagini di minorenni identificabili. In questo caso potrebbe quindi esservi una eccedenza nel trattamento di dati personali perché si potevano documentare le stesse fasi senza rendere gli alunni riconoscibili. Anche in questo caso

raccomandiamo quindi di adottare delle inquadrature particolari in cui, ad esempio, compaiono solo le mani dell'allievo che lavorano la creta o procedere a tecniche di sfocatura e pixelizzazione citate più avanti.

5. Il POF, il regolamento e le informative privacy

La scuola valutati i casi in cui, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, ritiene di poter pubblicare foto e filmati ritraenti il personale e gli alunni nel sito web dell'istituto deve rendere esplicite le sue scelte per rendere note le finalità istituzionali perseguita e per informare l'utenza. E' allora necessario fare riferimento a tali scelte nei seguenti documenti:

Il PTOF: è il documento che esprime l'offerta formativa della scuola o, in altre parole, come la scuola intende implementare le finalità istituzionali per le quali opera. E' quindi lo strumento per dare veste istituzionale alle proprie attività ed in cui la scuola può illustrare le motivazioni e i contesti per i quali la pubblicazione delle fotografie sono parte dell'offerta formativa. E' allora opportuno descrivere nel PTOF, meglio se singolarmente per ogni progetto coinvolto, i motivi didattico/formativi che consentono la pubblicazione delle fotografie e dei filmati.

Il regolamento: i contesti istituzionali in cui è lecita la pubblicazione di fotografie o video in cui sono riconoscibili gli studenti possono anche essere riportati in un regolamento che, congiuntamente alla delibera di approvazione del Consiglio di Istituto, dovrà essere pubblicato all'albo della scuola.

6. Le informative ed il consenso

A prescindere dal fatto che la scuola chieda o non chieda il consenso per la pubblicazione di foto e filmati è necessario che la scuola fornisca a tutti gli interessati idonea informativa in cui vengano fornite le informazioni sui trattamenti operati. Nei nostri modelli di [informativa ai dipendenti](#) e di [informativa alle famiglie](#) abbiamo considerato il caso in cui la scuola informa gli interessati della possibilità di procedere alla pubblicazione di foto e filmati sul sito web per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento (base legale individuata nell'art. 6, comma 1, lett. e del GDPR).

Riteniamo infatti inutile procedere, come spesso fanno le scuole, ad acquisire dei consensi generici per la pubblicazione di foto e filmati per una miriade di finalità ed in circostanze assolutamente differenti che vanno dalla gita scolastica, al saggio, alla foto di classe o ad attività laboratoriali. Tali consensi espressi ad inizio anno scolastico potrebbero infatti risultare troppo lontani nel tempo e troppo generici per essere considerati validamente espressi. Il consenso dovrebbe poi rappresentare la volontà di entrambi i genitori ma non sempre è possibile avere la loro firma sullo stesso modulo. La scuola oltre a dover acquisire i consensi si troverebbe anche nella difficoltà di gestire nell'arco dell'anno scolastico le eventuali negazioni del consenso.

Nella impostazione da noi proposta, quindi, la scuola può evitare di raccogliere i consensi dei genitori e può limitarsi ad informarli del fatto che la scuola potrà, per finalità istituzionali, procedere alla pubblicazione di foto e filmati. Ciò non toglie che all'occorrenza la scuola possa chiedere uno specifico consenso per la pubblicazione in occasione di trattamenti che ritiene per qualche motivo meritevoli di particolare attenzione.

7. Altri casi di trattamento di immagini

L'art. 6, comma 1, lett. e del GDPR individua nell'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** la base legale del trattamento per le pubbliche amministrazioni. Abbiamo poi visto che spesso, derogando dal considerando 43 del GDPR, per meglio tutelarsi in occasione di diffusione di foto e filmati nel sito web della scuola i dirigenti richiedono il consenso degli interessati o gli esercenti la potestà genitoriale (nel caso in cui i soggetti ritratti siano identificabili).

Vediamo di seguito invece come gestire altre attività che prevedono il trattamento di immagini:

1. **Acquisizione di materiale per lo svolgimento di attività didattiche (come schede, cartelloni, piattaforma cloud interna dell'istituto):** in questo caso la base legale del trattamento è senz'altro il compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e **non è richiesto il consenso degli interessati**. Tale materiale, se non destinato alla diffusione, potrà essere trattato senza prendere alcun accorgimento per rendere non riconoscibili i soggetti ritratti. La richiesta del consenso potrà essere presa in considerazione nel momento in cui si dovesse rendere pubblico il lavoro prodotto (come tabelloni esposti a scuola o pubblicazioni nel sito web)
2. **Partecipazione a concorsi che richiedono la produzione di video e filmati in cui vengono ripresi i ragazzi:** in questo caso il titolare del trattamento dei dati dei partecipanti è l'organizzatore del concorso che gestisce l'iniziativa e che decide le finalità e le modalità di trattamento. Spetta a questo, quindi, produrre le informative e acquisire il consenso degli interessati (in questo caso la base legale non può essere l'interesse pubblico). La scuola risulta essere il soggetto che decide di prendere parte al progetto e dovrà garantire il suo supporto nella diffusione delle informative e nella raccolta dei consensi da comunicare ai titolari, organizzatori del concorso.
3. **Foto e riprese fatte dai genitori:** L'acquisizione da parte dei genitori di foto e filmati in occasione di attività organizzate dalla scuola (come saggi o viaggi di istruzione) è lecito se destinato ad un uso familiare e personale. Se non ci sono disposizioni contrarie impartite dalla scuola, i genitori possono quindi liberamente fare foto e filmati per ritrarre chiunque sia presente all'evento. I genitori dovranno evidentemente rispondere di qualunque uso del materiale in violazione della normativa vigente (non è possibile, ad esempio, diffondere sui social foto e video senza il consenso degli interessati)
4. **Foto di classe:** per semplificare la procedura suggeriamo che siano i genitori ad organizzarsi per incaricare qualcuno ad effettuare la foto ricordo di fine anno. In tal caso la scuola non opererà il trattamento di alcun dato personale ma si limiterà ad autorizzare l'ingresso in classe del fotografo (vedere [nota VS 20/23](#)).

8. Conclusioni

In considerazione della pervasività delle pubblicazioni sul sito web facciamo la raccomandazione di procedere alle pubblicazioni di foto e filmati di cui sia evidente la finalità istituzionale previa valutazione del rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. La specificazione delle pubblicazioni che possono essere fatte sul sito deve essere presente nel PTOF, meglio se con le finalità didattico/formative perseguite con la pubblicazione. Le foto pubblicate non devono mai ritrarre dei minori in primo piano ed anche la pubblicazione di gruppi di alunni che siano riconoscibili va attentamente valutata.

L'approccio più rigoroso che raccomandiamo di adottare è quello di evitare la pubblicazione di qualunque foto di minore che sia riconoscibile. E' quindi opportuno comporre le immagini in modo da riprendere gli alunni di spalle o ritrarre solo dei particolari quali le mani o i piedi.

E' poi possibile nascondere i volti presenti nelle foto usando gli emoticon o, meglio, procedendo a inserire effetti di sfocatura o di pixelizzazione con software quali GIMP o Photoshop.

Stessi accorgimenti possono essere adottati anche per i video grazie all'uso di diversi applicativi:

- come nascondere un volto con Davinci Resolve: <https://youtu.be/WuKQ3kupXuo>
- Come nascondere un volto in Youtube Studio: <https://youtu.be/FF-tlM3yJJE>
- Come nascondere un volto in Adobe Premiere: https://youtu.be/Ala9_u61pN8

La pubblicazione di foto e video in cui gli alunni non sono identificabili permette al dirigente di tutelarsi da un uso illegittimo del materiale da parte di terzi che potrebbero scaricarlo per finalità differenti da quelle di pubblicazione. Le immagini così anonimizzate non sono poi utilizzabili proficuamente dai motori che fanno le loro ricerche sulla base di foto invece che di testi. Il fatto che foto e filmati non siano direttamente riconducibili a nessuno in particolare permette di evitare di procedere alla loro cancellazione a cadenze rigidamente stabilite (cosa che andrebbe fatta se i volti fossero riconoscibili). **L'ultimo grande vantaggio di pubblicare foto e video che non contengono volti**

riconoscibili è che la scuola può procedere sicuramente alla pubblicazione senza richiedere il consenso dei genitori.

Se la scuola ritiene invece necessario pubblicare materiale con i volti riconoscibili, come può accadere per una rappresentazione teatrale o debate game che coinvolgono i propri alunni, la scuola potrebbe comunque evitare di chiedere il consenso agli interessati considerata la finalità istituzionale perseguita, ma sono tante le scuole che, per prudenza, chiedono comunque il consenso alla pubblicazione ai genitori degli alunni ritratti. A nostro parere è importante che le scuole si rendano conto che è comunque la finalità istituzionale che rende lecita la pubblicazione di foto e filmati nel sito web istituzionale e non il consenso espresso dalle famiglie e che una “liberatoria” dei genitori non esenta la scuola da responsabilità se il trattamento è illegittimo (la scuola risponde sempre dei contenuti del proprio sito). In ogni caso la scuola, per tutelarsi, potrebbe effettivamente procedere all’acquisizione del consenso specifico alla pubblicazione. Sconsigliamo invece l’acquisizione ad inizio anno scolastico di consensi alla pubblicazione cumulativi e relativi ad una miriade di casi differenti. Se la scuola adotta correttamente il principio di minimizzazione si renderà conto che le pubblicazioni di foto e filmati in cui siano riconoscibili gli alunni si ridurranno a rare eccezioni e che, in tal caso, anche l’acquisizione del consenso, seppure non necessario, non comporta un onere eccessivo di gestione.

Il dirigente deve anche fare attenzione a non farsi trascinare dal desiderio di qualche genitore di vedere le foto del proprio figlio nel sito della scuola o di farsi condizionare dal parere di chi afferma che il sito è troppo spoglio e freddo senza le foto dei bambini a ravvivarlo. Il fatto è che spesso i genitori usano con leggerezza la rete ed i social esponendo dati personali che sarebbe opportuno tenere riservati fra cui foto e filmati dei propri figli. Queste leggerezze dei genitori diventano delle vere e proprie violazioni di legge se commesse da una pubblica amministrazione che ha stringenti vincoli da rispettare nella diffusione di dati personali da essa raccolti.
